

COMUNE DI GALLIATE
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507)*

CLASSE IV

Approvato con deliberazione C.C. n° 82 del 27.10.1994

Modificato con deliberazione C.C. n° 12 del 29.02.2000

Modificato con deliberazione C.C. n° 7 del 18.02.2002

Modificato con deliberazione C.C. n° 86 del 23.12.2004

Modificato con deliberazione C.C. n° 18 del 29.03.2007

SOMMARIO

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE	4
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	4
Art. 3 bis – CATEGORIA DELLE LOCALITA’	4
Art. 4 – TARIFFE	4
Art. 5 – AUMENTO STAGIONALE ⁽¹⁾	5
Art. 6 – TIPOLOGIA E QUANTITA’ IMPIANTI PUBBLICITARI	5
Art. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	5
Art. 8 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO	6
TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’	7
Art. 9 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA	7
Art. 10 – SOGGETTO PASSIVO	7
Art. 11 – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA	7
Art. 12 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE DELLE IMPOSTE	8
Art. 13 – PUBBLICITA’ LUMINOSA E ILLUMINATA	8
Art. 14 – DICHIARAZIONE D’IMPOSTA	8
Art. 15 – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA	9
Art. 16 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI	9
Art. 17 – MANUTENZIONE DELLA BASE IMPOSIBILE – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D’UFFICIO	9
Art. 18 – PROCEDURA COATTIVA	9
Art. 19 – RIMBORSI	10
Art. 20 - CONTENZIOSO	10
Art. 21 – PUBBLICITA’ ORDINARIA - TARIFFE	10
Art. 22 – PUBBLICITA’ CON VEICOLI – TARIFFE	10
Art. 23 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE	11
*(Art. 14.1.2.3.4.5.)	11
Art. 24 – PUBBLICITA’ VARIA – TARIFFE	12
Art. 25 – RIDUZIONI D’IMPOSTA	12
Art. 26 – ESENZIONI DALL’IMPOSTA	13
TITOLO III – AFFISSIONI	15
Art. 27 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
Art. 28 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE	15
Art. 29 – RIDUZIONE DEL DIRITTO	16
Art. 30 – ESENZIONI DEL DIRITTO	16
Art. 31 – MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Art. 32 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE	17
Art. 33 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO	17
TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI	18
Art. 34 – SANZIONI TRIBUTARIE	18
Art. 35 – INTERESSI	18
Art. 36 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	18
TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	19
Art. 37 – OGGETTO	19
Art. 38 – IMPIANTI PUBBLICITARI – CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI	19
Art. 39 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	19
Art. 40 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE	20
Art. 41 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE	21

Art. 42 – LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI.	22
Art. 43 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI	22
ART. 44 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI	24
ART. 45 – ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE.....	24
TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	26
ART. 46 – NORME FINALI	26
ART. 47 – NORME TRANSITORIE.....	26
ALLEGATO A	27
SUDDIVISIONE IN CATEGORIA NORMALE E SPECIALE DEL TERRITORIO COMUNALE	27

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

***(art. 1-37)**

Il presente regolamento disciplina nell’ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, le modalità e l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

***(art. 2)**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un’imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

***(art. 2)**

Il Comune appartiene alla IV classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2006 di n. 14.713 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 3 bis – CATEGORIA DELLE LOCALITA’

***(art. 4)**

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Galliate è suddiviso in due categorie, una normale ed una speciale, come precisato nell’allegato A al presente regolamento.

Nelle località comprese nella categoria speciale, alla tariffa normale è applicata una maggiorazione del cento per cento (100%).

Ai fini della corretta applicazione del disposto di legge, la superficie complessiva della categoria speciale non supera il trentacinque per cento (35%) della superficie del centro abitato come delimitato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; inoltre, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni di tipo commerciale installati in categoria speciale non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) della superficie complessiva delle affissioni commerciali.

Art. 4 – TARIFFE

***(art. 3.5)**

Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 – AUMENTO STAGIONALE⁽¹⁾

*(art.. 3.6)

Non sussistendo le condizioni di cui all'art. 3.6 del D.L.vo 507/93, sulla pubblicità di cui agli artt. 12 comma 2, 14 commi 2,3,4 e 5, e dell'art. 15 del citato D.L.vo nonché sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, non viene applicata alcuna maggiorazione.^(2 e 3)

Art. 6 – TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

*(art. 3.3)

A – TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.⁽⁴⁾

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B – QUANTITATIVI

*(art.. 18.3)

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 40 per ogni mille abitanti⁽⁵⁾ talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale al 31 dicembre 2003 pari a 14.210 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq. 568.

Art. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

(1) – solo per i Comuni ove sono accertati rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività

(2) – massimo 50 per cento

(3) – periodo complessivo massimo quattro mesi

(4) – vedere Titolo V del presente Regolamento

(5) – minimo mq 12 nei comuni fino a trentamila abitanti

Art. 8 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

*(ART. 25.1.2.3.)

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'art. 113, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico), ovvero ai soggetti privati abilitati iscritti nell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 9 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

***(art. 5.1.2)**

1. Costituisce atto generatore d’imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forma di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

Art. 10 – SOGGETTO PASSIVO

***(art. 6.1.2)**

In via principale è tenuto al pagamento dell’imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Art. 11 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

***(art. 7.1.5)**

1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l’efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
8. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 12 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE DELLE IMPOSTE * (Art.7.6)

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 – PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA *(Art.7.7)

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA *(Art.8.1.2.3)

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificaione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3, del D.L.vo 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

*(Art.9)

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l’imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un’autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d’imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell’imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi, per eccesso se uguale o superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 168 della L. n. 296/06, il versamento può non essere effettuato nel caso in cui l’imposta dovuta sia inferiore ad €5,00.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,37.

Art. 16 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

*(Art. 9.7)

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 17 – MANUTENZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D’UFFICIO

Al fine del controllo e della manutenzione della base imponibile, le attività di accertamento in rettifica e d’ufficio sono svolte secondo le modalità e nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, commi 161 e 162 della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Ai sensi dell’art. 1, comma 168 della L. n. 296/06, non si procede ad emissione di provvedimenti di accertamento in rettifica e d’ufficio per importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori ad euro 5,00, salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento. La presente disposizione si applica anche per i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 296/06.

Art. 18 – PROCEDURA COATTIVA

*(Art. 9.5)

La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43, e successive modificazioni ai sensi dell’art. 1, c. 163 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Non si procede all’iscrizione a ruolo per importi complessivi inferiori ad € 12,00.

Art. 19 – RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente, con domanda in carta libera, può richiedere al Comune ovvero al concessionario, in caso di gestione in concessione, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio tributi o il concessionario effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, non si fa luogo a rimborso quando le somme da riconoscere siano complessivamente inferiori ad euro 12,00. La presente disposizione si applica anche per i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 296/06.

Art. 20 - CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.L.vo 546.

Art. 21 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFE

*(Art. 12.1.2.3.4)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa base per anno solare dell'imposta è quella contemplata dall'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 507/93, incrementata delle maggiorazioni previste dalla legge e tempo per tempo deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento. In entrambi i casi la tariffa base di riferimento è quella stabilita per le superfici superiori a mq. 1.

Art. 22 – PUBBLICITA' CON VEICOLI – TARIFFE

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraniarie, battelli, barche, e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste all'art. 21, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 21, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe previste dall'art. 13, comma 3 del D. Lgs. n. 507/93, incrementate delle maggiorazioni previste dalla legge e tempo per tempo deliberate dalla Giunta Comunale, rispettivamente:
 - a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
 - b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;
 - c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

**Art. 23 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI -
TARIFFE** *(Art. 14.1.2.3.4.5.)

1. Per le pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è quella prevista dall'art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 507/93, incrementata delle maggiorazioni previste dalla legge e tempo per tempo deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta,

dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è quella prevista dall'art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 507/93, incrementata delle maggiorazioni previste dalla legge e tempo per tempo deliberate dalla Giunta Comunale.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 24 – PUBBLICITA' VARIA – TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è quella prevista dall'art. 15, comma 1 del D. Lgs. n. 507/93, incrementata delle maggiorazioni previste dalla legge e tempo per tempo deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui il territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura prevista dall'art. 15, comma 2 del D. Lgs. n. 507/93, incrementata delle maggiorazioni previste dalla legge e tempo per tempo deliberate dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, prevista dall'art. 15, comma 4 del D. Lgs. n. 507/93, incrementata delle maggiorazioni previste dalla legge e tempo per tempo deliberate dalla Giunta Comunale.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 42, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella prevista dall'art. 15, comma 5 del D. Lgs. n. 507/93, incrementata delle maggiorazioni previste dalla legge e tempo per tempo deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 25 – RIDUZIONI D'IMPOSTA

*(Art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :

a – per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b – per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c – per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 26 – ESENZIONI DALL’IMPOSTA

(Art. 17)

Sono esenti dall’imposta:

- a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- aa) l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all’art.22;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III – AFFISSIONI

Art. 27 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

***(Art. 18.1)**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ⁽⁶⁾, approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 6 e delle disposizioni contenute nel Titolo V del presente regolamento.

Art. 28 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

***(Art. 19.1.2.3.4.5.6.7)**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è quella prevista dall'art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 507/93, incrementata delle maggiorazioni previste dalla legge e tempo per tempo deliberate dalla Giunta Comunale, rispettivamente:
 - per i primi 10 giorni;
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o fraz.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli e maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni che deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

(6)– vedere titolo V del presente Regolamento

Art. 29 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

*(Art.20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 30 – ESENZIONI DEL DIRITTO

*(Art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(Art.22.2.3.4.5.6.7.8.10)

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene

richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
*(Art.22.1)

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 32 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

*(Art.22.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con il minimo previsto, per ciascuna commissione, dall'art. 22, comma 9 del D. Lgs. n. 507/93, incrementato delle maggiorazioni previste dalla legge e tempo per tempo deliberate dalla Giunta Comunale; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolo d'oneri di cui all'articolo 28 del D.L.vo 507/1993, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 33 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 34 – SANZIONI TRIBUTARIE

***(Art.23.1.2.3)**

Si applica l'art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993, salvo quanto disposto in tema di interessi dal successivo art. 35.

Art. 35 – INTERESSI

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge n. 133/99 e dell'art. 1, comma 165 della L. n. 296/06, gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni sono stabiliti nella misura annua del tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice civile, maggiorato di due punti percentuali, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti l'entrata in vigore della presente norma.

Art. 36 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24.1.5)

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sez. I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 ad € 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 37 – OGGETTO

*(Art. 3.3)

1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 38 – IMPIANTI PUBBLICITARI – CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA'

DEGLI IMPIANTI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I, con particolare riferimento all'art. 23, del "Codice della Strada" disciplinato dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori prescrizioni contenute nel Titolo II, Capo I, par. 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 285/1992, l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.
Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.
3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.
4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.

Art. 39 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Comune.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

- a - l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
 - b - un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprasuolo pubblico.
 - c - la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario.
 - d - la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante
3. Qualora si intenda installare l'impianto sul suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
 4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 40 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. L'ufficio tecnico sotterrà all'esame della preposta Commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.
Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 39.
7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.
8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40X40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazioni di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

Art. 41 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

- a) Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.
Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 40 comma 5.
- b) Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tavole murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
- c) Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
- d) Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.
- e) I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.
Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

- f) In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.
Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
- g) Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 42 – LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI.

E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.L.vo 30.4.92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 19 alle ore 9;
- b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di ceremonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone e, comunque, nei limiti di cui al Regolamento per la protezione dell'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 17 giugno 1992, esecutiva a norma di legge.

Art. 43 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

2) Caratteristiche e tipologie degli impianti

- a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tavelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70X100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
- b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200
- orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3) Quantità degli impianti

- a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 6 lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva

-IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle regioni o altri Enti Pubblici(escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo minimo del 10% della superficie complessiva di cui all'art. 6/b;

**- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE
DI RILEVANZA ECONOMICA**

Vi rientrano in particolare impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo minimo del 5% della superficie complessiva di cui all'art. 6/b;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un

quantitativo residuale rispetto alle tipologie precedenti e fino a concorrenza della superficie complessiva di cui all'art. 6/b;

b) IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.L.vo 507/1993.⁽⁷⁾

4) Impianti già installati – Disposizioni in adeguamento

- a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- b) Con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente art. 6, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

ART. 44 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1. Nel rispetto dei limiti percentuali fissati dal precedente art. 43, il piano generale degli impianti, approvato ai sensi dell'art. 27 comma 2 del presente Regolamento, può essere modificato o integrato previa conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili del Settore Finanze, del Settore Urbanistica, del Settore Lavori Pubblici e del Settore Polizia Municipale, su proposta formulata dal Concessionario nel caso in cui il servizio sia affidato in concessione.

ART. 45 – ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissato nel 20% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D.L.vo 507.⁽⁸⁾

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente art. 43, talchè deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 39 e seguenti del presente Regolamento.

(7) superficie mq. 12 per ogni 1.000 abitanti

(8) superficie mq. 12 per ogni 1.000 abitanti

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura Concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 46 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di Imposta comunale sulla Pubblicità e di Diritto sulle Pubbliche Affissioni, le disposizioni in cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 47 – NORME TRANSITORIE

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
In presenza di norme di Legge che dispongano diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.
2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente Regolamento e ciò anche al fine di stabilire l'equilibrio tra gli impianti in categoria speciale e quelli in categoria normale.
3. Fino a quando non risulterà operativo il nuovo piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti.

ALLEGATO A
(Art. 3 bis)

SUDDIVISIONE IN CATEGORIA NORMALE E SPECIALE DEL TERRITORIO COMUNALE

- **CATEGORIA NORMALE**

Vi rientrano tutte le strade, piazze ed aree pubbliche comprese nel territorio comunale non facenti parte della categoria speciale;

- **CATEGORIA SPECIALE**

Vi rientrano tutte le strade, piazze ed aree pubbliche site all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie, incluse nel perimetro stesso:

Denominazione Via in categoria speciale
Via Novara - S.S. n. 341
Via Dante Alighieri
Via Beato Quagliotti
Via L. Da Vinci
Piazza San Giuseppe
Via Trieste
Via Ticino - S.S. n. 341
Via A. Varzi
S.P. 4 Ovest Ticino – Monte Grappa
Viale T. Orelli
Viale Cavour